


INTEMEVION



INTERMEVION

cultura e territorio

n. 15 (2009)

INTEMELION

n. 15 (2009)

cultura e territorio

Quaderno di studi dell'Accademia di cultura intemelina

Direttore: Giuseppe Palmero

Comitato di redazione

Fausto Amalberti
Alessandro Carassale
Alessandro Giacobbe
Beatrice Palmero

Comitato scientifico

Mario Ascheri (Università degli Studi di Roma 3 - Università degli Studi di Siena)
Laura Balletto (Università degli Studi di Genova)
Fulvio Cervini (Università degli Studi di Firenze)
Christiane Eluère (Direction des Musées de France, C2RMF, Paris)
Werner Forner (Università degli Studi di Siegen - Germania)
Sandro Littardi (pittore)
Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova)
Philippe Pergola (Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditerranéenne,
C.N.R.S., M.M.S.H, Aix-en-Provence)
Silvano Rodi (Ispettore onorario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
Paolo Aldo Rossi (Università degli Studi di Genova)
Fiorenzo Toso (Università degli Studi di Sassari)
Rita Zanolla (Cumpagnia d'i Ventemigliusi)

Segreteria del Comitato scientifico: Beatrice Palmero

Editing: Fausto Amalberti

Recapito postale: Via Ville 30 – 18039 Ventimiglia (IM) – tel. 0184356294

 <http://www.intemelion.it>

 redazione@intemelion.it



Pubblicazione realizzata sotto il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia e della Civica Biblioteca Arosiana: con il contributo della "Cumpagnia d'i Ventemigliusi" e, per le illustrazioni a colori, del Comune di Pigna.

Paolo Veziano

«L'esecrato giogo della bannalità».

Analisi di una controversia Ottocentesca tra i Doria e le comunità del Marchesato di Dolceacqua

Tra i documenti che illustrano la storia dei marchesi Doria uno dei più importanti è certamente lo *Jura magnifici domini Dulcisaquae* del 1523 che assegnava loro, oltre a una lunga serie di diritti, anche la proprietà di tutti gli edifici da olio e dei mulini da grano esistenti nei luoghi di Apricale, Dolceacqua, Isolabona e Perinaldo nonché il dominio assoluto delle acque dei torrenti Merdanzo e Nervia¹. Da questi diritti acquisiti e consolidati traeva origine il ferreo divieto di costruire nuovi frantoi che non fossero quelli del feudatario e nasceva l'obbligo per la popolazione di frangere le olive e macinare il grano pagando, rispettivamente, la dodicesima e la sedicesima parte del prodotto finale².

Da questa pesante imposizione – meglio nota con il termine di bannalità³ – i Doria traevano profitti rilevanti, ma era in particolare la frangitura delle olive a rappresentare la principale fonte di introito per le loro casse. La bannalità era un diritto inviolabile e inalienabile, acqui-

¹ La trascrizione integrale del testo è riportata in: G. ROSSI, *Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei Comuni di Val di Nervia*, Bordighera 1903, doc. XXX, pp. 237-247 (Ristampa della seconda edizione 1966, pp. 238-251).

² *Ibidem*, p. 104 (Ristampa, p. 106).

³ Letteralmente il diritto feudale di imporre l'uso dei propri mulini, frantoi e torchi dietro pagamento di una tassa o esigendo in cambio prestazioni lavorative gratuite dagli abitanti di una signoria fondiaria (v. Dizionario di storia antica e medioevale, www.pmbstoria.it). Nel corso del cinquecento era consueto il conflitto tra comunità e signore sui diritti di banno, che confermati dall'investitura sabauda del feudo, erano normalmente garantiti alla signoria del luogo, v. G. MOLA DI NOMAGLIO, *Feudi e nobiltà negli stati dei Savoia. Materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia delle valli di Lanzo*, Lanzo Torinese 2006, p. 27, nota 38.

sito per investitura feudale, con caratteristiche di perpetuità e trasmissibile per via ereditaria, che i Marchesi mantennero e rivendicarono per secoli a dispetto del malumore che serpeggiava tra la popolazione e della miseria che la attanagliava. Le comunità del Marchesato si reggevano su un'economia agricola in grado di garantire loro una magra sussistenza; la vite e soprattutto l'ulivo rappresentavano le principali culture sulle quali incombeva la costante minaccia di cicliche siccità o di altri disastrosi eventi naturali⁴. Compromessi e ridiscussioni sui diritti feudali dovettero essere piuttosto frequenti, e infatti, il 30 maggio del 1760, i Doria si videro costretti a sottoscrivere una transazione con le comunità del Marchesato che non erano più in grado di corrispondere loro il tasso di bannalità fino ad allora praticato⁵.

Non meno importanti dovevano essere le controversie legate al funzionamento dei frantoi e soprattutto al loro numero ritenuto dalle Comunità del tutto insufficiente a trasformare una produzione olivicola in forte crescita. Un inventario del 1717 relativo alle proprietà dei Doria in Apricale registrava il possesso di «cinque case o siano edifici da oglio con un gombo per ogni casa»⁶. Dati che documentano come dal 1523 al 1717 i frantoi fossero passati da tre a cinque, e pur tuttavia il loro numero fu ritenuto ancora insoddisfacente se, il 19 dicembre del 1780, il sindaco di Apricale si recò dal marchese Doria per ottenere il permesso di aprire «i due edifici soprani necessari alla triturazione dei frutti dei particolari»⁷.

Quindici anni dopo le terre del Marchesato passarono sotto la dominazione francese; Perinaldo venne eletto nuovo capoluogo del cantone. Tra i primi provvedimenti emanati dai nuovi padroni figurava l'abolizione dei diritti feudali di cui i Doria avevano goduto fino ad allora. Si possono solo immaginare il fervore dei sentimenti e le pubbliche manifestazioni di giubilo con cui le popolazioni accolsero la notizia dell'affrancamento da quell'antica e odiosa forma di servitù. Seguirono

⁴ Su questi aspetti si veda B. PALMERO, *I Doria di Dolceacqua e la valle Nervia. Il radicamento territoriale di un'antica signoria (1550-1715)*, in «Intemelion», 9-10 (2003-2004), pp. 111-146.

⁵ G. ROSSI, *Storia del Marchesato* cit., p. 160 (Ristampa, p. 162).

⁶ N. CALVINI - M. CASSINI, *Apricale*, Imperia 1991, pp. 71-73.

⁷ *Ibidem*, p. 81.

anni di libertà relativa; una condizione forse non del tutto ideale, ma tuttavia sufficiente a stimolare l'operosità e l'intraprendenza delle comunità.

La costruzione di nuovi frantoi fu intrapresa dalle famiglie più importanti e più abbienti che impiegarono in questa impresa una nutrita manodopera locale; si trattò di un impulso limitato nel tempo e nella sostanza, ma sufficiente a ridare temporaneamente fiato a un'economia asfittica.

Là dove l'imprenditoria privata difettava di mezzi o di volontà – come nel caso di Apricale – si fece ricorso a una cooperativa grazie alla tenace volontà di una popolazione che contribuì alla costruzione dell'edificio con materiali, con manodopera e con pochi risparmi⁸.

Ma il sogno di libertà e le premesse di maggiore prosperità durarono poco più di venti anni; dopo la caduta di Napoleone e il Congresso di Vienna, infatti, venne ristabilito l'antico ordine. Il vessillo con l'aquila nera tornò a sventolare su Dolceacqua che divenne nuovamente sede della giurisdizione. Ritornarono anche i Doria che non rivendicarono più l'antico dominio territoriale, ma reclamarono insistentemente il ripristino della bannalità. Una richiesta che se fosse stata accolta avrebbe sortito l'effetto di riportare la popolazione nell'antica e pesante condizione di servitù. La risposta delle comunità del Marchesato non si fece attendere: con fermezza fecero sapere che avrebbero continuato a frangere le olive nei nuovi frantoi, rifiutandosi di corrispondere ai Doria i proventi di quei diritti feudali. Una decisione considerata del tutto inaccettabile dai Marchesi che senza indugiare oltre intentarono causa ai proprietari dei nuovi frantoi. La Regia Camera dei Conti di Torino con la sentenza del 4 gennaio 1817 (cfr. fig. 1) riconosceva la giustezza delle istanze dei Doria e condannava i nuovi frantoiani a «rimuovere gli ordegni inservienti al movimento degli edifici da olio proprii; a cessare dall'esercizio dei medesimi, sotto pena che in caso d'inadempimento venga ciò per giustizia fatto eseguire a spese dei medesimi».

La sentenza non era la prima in assoluto sul tema del ripristino della bannalità, ma essendo meglio argomentata delle precedenti era

⁸ D. ROMAGNONE, *Memoria storica del frantoio della "Società" di Apricale* (Manoscritto, sec. XX, collezione privata, gentilmente concessomi da Marco Cassini).

destinata a formare presto oggetto di giurisprudenza⁹. Le tesi sostenute nel dibattito dal magistrato che rappresentava l'accusa provocarono molto rumore nel foro torinese e divennero fonte di lunghe e accalorate discussioni. Un anonimo avvocato torinese inviò a un non meglio identificato collega milanese, con il quale era in costante e amichevole relazione, il dispositivo della sentenza e una sua sintetica valutazione, peraltro palesemente critica, della stessa. Il legale milanese – ma di dichiarate origini piemontesi – che non era nuovo a dissertazioni su questioni politico-legali promise di esaminarla con il massimo grado di obiettività e di esprimere le sue valutazioni. Dai suoi scritti nascerà poco dopo uno specifico capitolo dal titolo *La risurrezione dei diritti feudali o sia lettera di un avvocato milanese*¹⁰. Si tratta di uno scritto articolato in ottantaquattro pagine rigorosamente suddivise in paragrafi numerati e consacrate per un terzo a una schematica analisi delle motivazioni della sentenza e per la parte restante a una lunga, dotta analisi interpretativa suddivisa in cinque questioni di carattere generale. In alcuni casi le dissertazioni si sviluppano per mezzo di periodi brevi che esprimono concetti chiari e incisivi; in altri, invece, quando il legale si rifà al diritto romano, all'orientamento della giurisprudenza francese e al potere legislativo di una monarchia assoluta, risultano, oggi, particolarmente lunghe e ripetitive anche perché rese con un linguaggio ampolloso e inevitabilmente retorico.

Al di là delle valutazioni personali sulla forma del linguaggio e sulla chiarezza dei contenuti, ci auguriamo di fornire qualche spunto per lo studio dei rapporti territoriali dell'Ottocento, in conflitto tra produzione "moderna" e banalità. L'analisi della controversia rappresenta l'elemento centrale attorno al quale ruota l'opuscolo, che vogliamo qui presentare. Cercheremo, quindi, di estrapolarne i passaggi e le questioni più significative e controverse e di proporle, con un artificio narrativo non sempre realizzabile, sotto forma di un sintetico dibattito virtuale – rispettoso sempre e comunque del linguaggio e della sostanza – ma inevitabilmente sbilanciato tra le strin-

⁹ F. BETTINI, *Giurisprudenza italiana di XII anni. Repertorio generale alfabetico degli Stati Sardi*, Torino 1861, p. 167.

¹⁰ In F. DAL POZZO, *Opuscoli di un avvocato milanese, originario piemontese, sopra varie questioni politico-legali*, Milano 1817, v. II, pp. I-XXX e 1-84.

gate tesi sostenute dal pubblico ministero e le più ampie disquisizioni di un ipotetico avvocato difensore.

In apertura d'udienza furono precisati i motivi del contendere che consistevano da una parte nella rivendicazione di alcuni cittadini del diritto di possedere edifici da olio nei territori del Marchesato di Dolceacqua e dalla pretesa di continuarne il libero esercizio; dall'altra nella richiesta dei Doria di proibirne l'attività e la conservazione a quelli che li avessero costruiti sotto la dominazione francese.

Depositati gli atti e non ritenuto necessario citare in giudizio anche le comunità del Marchesato, in avvio di dibattimento il pubblico ministero avrebbe esordito sostenendo con fermezza il fondamento della richiesta di ripristinare la bannalità in favore dei Doria, perché essa si fondava sulle investiture feudali loro concesse e su diritti così inviolabili da renderli immuni a ogni tentativo di cancellazione¹¹. La difesa avrebbe replicato semplicemente che tali diritti erano stati aboliti dalle leggi francesi¹².

Il magistrato sarebbe poi passato a sostenere che in virtù di varie sentenze già pronunciate non poteva negarsi ai Doria la qualità di legittimi successori feudali in quanto la legge francese non ostacolava il recupero dei loro diritti stabilito dall'editto del 21 maggio 1814. E avrebbe aggiunto che a nulla era servita l'abolizione di una *legislazione intermedia* perché la nuova legge sabauda ordinava che « a quella non si avesse più riguardo veruno, e che le sole regie leggi si osservassero in poi »¹³.

La tesi sul parziale riconoscimento della validità giuridica della legge francese suscitava non poche perplessità nella difesa che rivolgendosi alla corte avrebbe chiesto:

« [...] Potevano essi far di più che pretendere di abolirne persino la memoria coll'ordinare l'abbruciamento delle investiture, col proibire nella stesa di qualsivoglia atto o scrittura la menzione dei titoli che ricordassero la feudalità, col dichiarare *perente* tutte le azioni ed estinti tutti i processi? Se le loro leggi, a malgrado di una volontà così fortemente manifestata, non debbono avere che un effetto semplicemente sospensivo e temporario, convien dire dunque che in senso agli autori della decisione, i legislatori francesi mancavano di potestà legale per produrre tutto quell'effetto che era pure il loro chiaro voto. [...] Se il governo francese mancava di facoltà per abolire i diritti feudali, donde traeva poi quella di sospenderne *legal-*

¹¹ F. DAL POZZO, *Opuscoli* cit., § 4, p. 5.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*, § 5, p. 7.

mente l'esercizio e così *legalmente* che anche cessato il loro dominio e per uno spazio considerevole si reputa quella sospensione come legittima e sussistente? »¹⁴

Il pubblico ministero avrebbe ribattuto sostenendo che la legge che abolì la bannalità « non doveva estendersi oltre nel sostenere che l'avesse abolita sin dalla sua origine perché in allora quella stessa legge sarebbe stata infettata dallo stesso vizio di retroagire »¹⁵. E, per rafforzare la sua tesi, avrebbe precisato che le richieste dei Doria non puntavano alla corresponsione della bannalità per gli anni trascorsi, bensì a ottenere solo i proventi dei diritti per il periodo posteriore all'editto.

La difesa avrebbe individuato nelle tesi e nelle richieste del pubblico ministero il malcelato tentativo di smacchiarle da ogni accusa di retroattività. E in merito a questo controverso punto avrebbe chiesto da quale arsenale fosse forgiata una legge così acuminata:

« [...] Certo non dal deposito delle leggi francesi [...] È ella dunque propria della legislazione piemontese? Risponderò allora in primo luogo, che male da un principio particolare della legislazione di un dominio si argomenterebbe alla legislazione di un altro dominio che dee essere co' suoi stessi principi giudicata. In secondo luogo, opporrò che la retroattività non dee parer sì assurda e mostruosa in Piemonte, dappoiché una legge generale qui vigente ci dice ch'essa dee aver luogo ogni qualvolta è *nominalmente prescritta*. Poi per non uscire dal tema della feudalità; dimanderei: su qual fondamento ha potuto il Re Vittorio Amedeo II nelle sue costituzioni recidere tanti rami del potere feudale, sopprimere tante prerogative non solo d'illustrazione, ma anche utili; e poi come altri diritti e prestazioni hannosi potuto far cambiar natura, e attenuare col mezzo degli affrancamenti prima in Savoia quindi in Piemonte; come quindi sopprimersi affatto senza indennità i pedaggi, le prestazioni d'opere dette *roide*, le bannalità *coattive* [...] Anche qui i legislatori piemontesi hanno lavorato su diritti acquistati e legittimamente competenti: anche qui si violò il contratto nascente dalle investiture, anche qui l'azione delle nuove leggi fu retroattiva »¹⁶.

L'avvocato difensore si sarebbe soffermato ancora a lungo su quella che riteneva un'interpretazione del tutto opinabile che la legislazione sabauda dava delle leggi francesi (cfr. sotto §26)¹⁷. Prendendo spunto

¹⁴ *Ibidem*, § 22, pp. 21-23.

¹⁵ *Ibidem*, § 7, p. 7.

¹⁶ *Ibidem*, § 27, pp. 31-33.

¹⁷ *Ibidem*, § 26, pp. 30-31. Il vizio di retroattività mal si oppone alle leggi francesi che hanno abolito i diritti feudali, dappoiché nella Francia stessa, dove questo principio è più rispettato che è altrove, e in tempi divenuti più tranquilli, non furono mai quelle leggi intaccate da questo lato. È cosa inesplicabile che in Piemonte si voglia da-

dai fondamenti del diritto romano e di quello francese avrebbe definito assurdo il principio secondo cui una legge « per contenere un vizio di retroattività, o per autorizzare qualsivoglia altra ingiustizia, sia peccante di un tal vizio; altro è dire che una legge per tal motivo sia nulla »¹⁸. Avrebbe quindi proseguito mettendo in guardia la corte dalle pericolose ricadute politiche derivanti da un'interpretazione così disinvolta del diritto:

« [...] Un potere legislativo che succeda ad un altro dunque uguale, non mai superiore a quello che lo ha preceduto l'uno e l'altro hanno dunque de' diritti uguali; un governo posteriore può dunque fare delle leggi contrarie a quelle d'un governo antecedente, ma non può fare che esse non abbiano esistito; ed è per questo che la legge non deve mai retroagire. Il legislatore dee pensare che questo abuso è un'ingiusta invasione, una confiscazione, in una parola di diritti già nati, già acquistati, già posti in commercio, già divenuti la base di tanti altri, dee riguardare come il peggiore, il più mostruoso esempio ch'egli possa dare, poiché tende a sconvolgere, a disciogliere l'ordine sociale, che tanto dipende dalla ininterrotta catena delle proprietà [...] »¹⁹.

In queste tesi la difesa aveva insinuato – ingenuamente o forse con grande astuzia – una questione di fondo, quella del diritto di proprietà, che sarebbe divenuta presto motivo di aspra contesa.

Spostando quindi il contraddittorio sulla questione sollevata dalla difesa, il pubblico ministero avrebbe sostenuto che:

« Quando que' nuovi edifici furono costruiti, niun diritto perpetuo hanno acquistato i loro possessori, se l'esercizio di questo era accompagnato dall'altrui danno o se riusciva contrario a una nuova legge. Nel misurare il diritto di un terzo non era più da riguardarsi la legge abolita, ma quelle che ora ci reggono; che non si può dire sia stato interamente estinto il diritto di bannalità di cui si trattava; che l'effetto di esso poteva essere stato tolto, ma non l'origine dell'obbligazione e del diritto, non la causa che per niuna forza di legge poteva essere tolta contro la volontà dei possessori: non esser quindi maraviglia che, cambiando la legge, l'obbligazione sia rinata poiché sempre durò il diritto antico una volta acquistato [...] »²⁰.

re un effetto solamente temporario di *ostacolo*, *d'impedimento*, di *cessazione* a ciò che in Francia si proclamò *abolizione*, *soppressione*, *estinzione*. O convien dire che in Piemonte si vogliono intendere e spiegar meglio le leggi francesi che in Francia, o forza è confessare che non si vogliono eseguire come esse sono, cioè che si vogliono riconoscere gli effetti già da esse irrevocabilmente prodotti.

¹⁸ *Ibidem*, § 25, p. 27.

¹⁹ *Ibidem*, § 25, p. 26.

²⁰ *Ibidem*, § 12, pp. 12-13.

E sarebbe quindi passato a definire l'origine e la forma di tali diritti:

« Un vero diritto acquistato è quello che viene da un contratto perfetto e da una eredità devoluta. [...] Un simile diritto non può in conto alcuno né togliersi né diminuirsi da una nuova legge: ma non così suppone doversi dire della facoltà conceduta, o per dir meglio, non vietata, di costruire torchi, la qual facoltà sempre soggiace all'impero di una legge nuova »²¹.

Il magistrato avrebbe poi proseguito illustrando il preciso orientamento della corte torinese sull'argomento:

« Più sentenze già emanarono da questo magistrato supremo in favore della reintegrazione de' diritti feudali, e specialmente per la bannalità reale: né solamente si giudicò che doveva rivivere il diritto di proibir in avvenire delle nuove costruzione di molini, ma anche gli edifizii già costrutti doveansi anche demolire »²².

Alzando i toni del dibattito la difesa avrebbe ironizzato sui sofismi impiegati dall'accusa nell'interpretare il § 1 dell'editto del 21 maggio 1814:

« L'interpretazione dunque a darsi al § 1, *Non avuto riguardo a qualunque altra legge*, non dee essere altra che quella con cui niun diritto acquistato viene a essere lesso, niun effetto delle leggi passate viene ad esser revocato, niun possessore viene ad essere spogliato. [...] Come si può mai concepire col dire che *Non avuto riguardo a qualunque altra legge*, si sia detto che *non si avrà riguardo a qualunque altro diritto?* Le leggi si abrogano, ma i diritti acquistati, le proprietà non si abrogano »²³.

L'avvocato difensore avrebbe cercato di ribaltare le tesi accusatorie illustrando il suo concetto di inviolabilità del diritto:

« I fondi soggetti alle servitù o prestazioni feudali divennero liberi in seguito alla estinzione di queste pronunziata dalla legge; essi crebbero dunque di valore: questo maggior valore era commerciabile, trasmissibile; esso divenne il soggetto di tante contrattazioni, cioè compe, affittamenti, divisioni, dotazioni, ipoteche prestite, negoziazioni: questo maggior valore circolò anche rimanendo i terreni e gli edifizii nelle stesse mani, poiché le proprietà territoriali sono, come ognuno sa, base del credito di ciascun possidente, e perciò germe fecondissimo di tanti altri valori mobili, industriali e d'ogni specie [...] »²⁴.

²¹ *Ibidem*, § 8, p. 8.

²² *Ibidem*, § 10, p. 10; cfr. anche § 11 p. 12. [...] A parità di ragione debbono espellersi gli avversari de' signori Doria dal possesso degli edifizii di cui si tratta, perché un tal possesso non è più conforme al regio editto del 1814.

²³ *Ibidem*, § 44, p. 67.

²⁴ *Ibidem*, § 35, p. 41.

Avrebbe anche ammesso che la richiesta di restituire ai Doria i diritti ingiustamente tolti non era poi così assurda, ma che non si poteva certo sanare un'ingiustizia antica commettendone una nuova²⁵. E proseguendo su questa linea avrebbe proposto all'accusa un'ipotesi di accordo chiedendo:

« [...] Di rispettare solamente come irrevocabili e intangibili da una nuova legge i diritti acquistati per contratto o per eredità, e non gli altri, sarebbe mestieri almeno per essere coerente, di non ammettere la resurrezione della bannalità per esempio, quando i molini o gli edifizii liberamente costrutti sono stati dal primo possessore trasmessi ad un altro o per successione o per contratto: di non tollerare che le decime o le prestazioni feudali sopprese rivivessero sopra un terreno dopo che n'è seguita qualche mutazione [...] »²⁶.

Producendosi nell'arringa finale avrebbe illustrato alla corte i pesanti contraccolpi politici ed economici che le precedenti sentenze avevano provocato nelle comunità del basso Piemonte. E avrebbe chiesto accuratamente di non accogliere le tesi dell'accusa, anche perché una tale decisione avrebbe innescato una serie infinita di rivendicazioni (cfr. sotto § 36) e destabilizzato l'ordine sociale:

« [...] È però certo, si è che col ristabilirsi le banalità, le decime, i diritti feudali, sarà difficile lo evitare le *divisioni* tra cittadini e cittadini; poiché, come l'effetto necessario di in ristabilimento a favore degli antichi privilegiati è la spogliazione di possessori attuali, è impossibile che tale spogliazione succeda senza produrre liti, querele, odii e *divisioni*, le quali per essere celate e comprese, non lasciano però di esistere, e di esistere germi funesti alla pubblica pace e tranquillità [...] »²⁷.

²⁵ *Ibidem*, § 33, p. 38.

²⁶ *Ibidem*, § 41, p. 56.

²⁷ *Ibidem*, § 42, p. 62; Cfr. § 36, pp. 46-47. [...] Egli è assurdo il voler desumere questa differenza da una proibizione che anticamente esisteva, e da una specie di schiavitù che agli uomini e alle terre derivava dalla giurisdizione feudale. Se la proibizione, se la servitù antecedente è un ostacolo a poter acquistare de' diritti irrevocabili anche dopo che la proibizione fu tolta dalla legge, anche dopo che la servitù fu soppressa ed abolita a tutta perpetuità, argomentando a questo modo, egli è da prevedersi che un giorno o l'altro si dedurrà che tutti noi e il nostro suolo può farsi rientrare nell'antica condizione di schiavitù, a cui probabilmente i nostri maggiori erano ridotti. Come si può sostenere che il solo sistema delle proibizioni e delle servitù sia irrevocabile e perpetuo, e quello all'incontro della libertà e dell'affrancamento generale degli uomini, delle terre e dell'industria non possa essere che precario e rivocabile? [...].

Il dibattito virtuale si sarebbe probabilmente concluso con queste modalità; quello reale invece, per le motivazioni che conosciamo, con la sentenza di condanna nei confronti di Luigi Noaro, Giovanni Battista Garaccione, Giuseppe Guiglia, Giacomo Guasco e altri Liti-consorti (cfr. fig. I).

Per comprendere quanto questa funesta decisione avrebbe inciso in futuro sull'economia e sulla triste sorte che sarebbe nuovamente toccata alle comunità del Marchesato è per ora sufficiente riferirsi ai foschi scenari precedentemente configurati dall'avvocato difensore.

Abbandonata l'aula è forse opportuno tornare per un attimo alla *Lettera* nella quale, avviandosi alle conclusioni, l'avvocato milanese si scusava con il collega se « qualche espressione troppo viva ed energica era sfuggita dalla sua penna e precisava che ciò era dovuto sia al fuoco che la discussione gli aveva ispirato sia alla convinzione che presso la corte torinese si fosse perpetrata l'ennesima ingiustizia »²⁸. Un'iniquità che a suo dire non nasceva dal valore relativo delle tesi prodotte dall'accusa né dal suo accoglimento, ma dall'implicito prevalere di un principio legislativo di valore assoluto che nessun avvocato avrebbe mai potuto illustrare alla Corte torinese, che in sostanza:

« Un sovrano assoluto può anche istituire una servitù feudale; e se è sostenuto dalla forza i privati debbono portare il giogo che s'impone loro o alle loro terre. [...] Ma che non ne seguirà neppure che ella si possa dir cosa giusta, ragionevole e politica »²⁹.

Rileggendo oggi queste carte appare sorprendente come la difesa non abbia immesso nel dibattito – o questa facoltà non gli sia stata concessa – due solidissimi argomenti che forse non sarebbero bastati a ribaltare le decisioni della corte, ma che avrebbero almeno potuto influenzare l'andamento del dibattito. Appare inspiegabile che non abbia sollevato obiezioni sull'origine più che sospetta di quello specifico contratto bilaterale che istituiva e legalizzava la bannalità. Un contratto che le Comunità locali ritenevano avesse una validità giuridica nulla dal momento che:

« [...] In questo Comune quanto gli altri di Dolceacqua, Apricale e Perinaldo nei tempi andati possedevano preziosi documenti, ma che tali documenti furono

²⁸ *Ibidem*, § 54, p 84.

²⁹ *Ibidem*, § 32, pp. 37-38.

trafugati dagli Amministratori di quei barbari tempi, i quali blanditi ed amma-
liati dai Signori Marchesi divennero i loro satelliti, tale che non contenti di precipitare
colle loro mani, e con ciglio asciutto in un baratro di spasimi i popoli da loro
amministrati, nefastamente loro tolsero pure anche ogni speranza di salvezza [...] Che
questa popolazione continuamente dissanguata dall'assordissimo diritto della Bannalità,
che scellerati amministratori gratuitamente accordarono ai Signori Marchesi esecrò mai
sempre i predetti signori [...]»³⁰.

La corruzione degli antichi amministratori non costituiva tuttavia né l'unico né il più importante motivo di risentimento della popolazione nei confronti dei Marchesi. L'annosa «decisione politica» dei Doria di non procedere alla costruzione di nuovi frantoi si traduceva, di fatto, – come bene evidenzia il caso di Apricale – nell'impossibilità materiale per quelli esistenti di trasformare in tempi accettabili una produzione olivicola in forte crescita. Un'impasse che aveva arrecato in passato e aveva ripreso ad arrecare ai contadini un danno economico incalcolabile, dal momento che le loro olive giacevano tristemente a marcire nelle cantine per mesi e l'olio che ottenevano non presentava quelle apprezzate caratteristiche che permettevano di venderlo con un buon ricavo economico sulla piazza commerciale di Nizza, ma era di qualità così infima da poter essere ceduto a «vil prezzo» soltanto alle fabbriche di Oneglia.

Non sarebbe stata impresa impossibile stimare l'ammontare dei maggiori guadagni che i particolari avevano ottenuto dopo che, aperti nuovi e più efficienti frantoi, riuscivano finalmente a produrre olii di buona qualità. La difesa avrebbe potuto presentare il «conto» ai feudatari, non in una sede qualunque, ma presso il tribunale amministrativo e questa mossa avrebbe efficacemente dimostrato quanto lungo e antieconomico si fosse rivelato il ferreo monopolio dei Doria.

Uscendo dal campo delle ipotesi e tornando a quel triste 1817, le Comunità locali accolsero la sentenza come «degnata delle tenebre e delle barbarie del Medio Evo»³¹. Una decisione che esacerbò ulteriormente gli animi di una popolazione piegata dalle difficoltà e dalla miseria la quale invocava apertamente il ritorno dei francesi. Trenta anni dopo la situazione non era cambiata di molto se gli amministratori di Isolabona ebbero a scrivere:

³⁰ Archivio Storico del comune di Isolabona (d'ora in poi ASCI), Esposto della Comunità d'Isolabona ai Savoia, 21 marzo 1850.

³¹ *Ibidem*.

« [...] Che questa popolazione tutta che sia devota alla Dinastia Sabauda, nulla di meno della tenebrosa e miserabilissima sua esistenza è suo malgrado a desiderare di essere nuovamente soggetta al Governo francese soltanto per vedere di nuovo infranto l'esecrato ed infernale giogo della Bannalità che la fa vivere in una continua agonia di spasimi di gran lunga peggiore della morte[...] »³².

Quel « germe funesto » teorizzato dall'avvocato difensore si era effettivamente insinuato in seno alle Comunità e negli anni si era sviluppato sotto forma di ribellione strisciante sia verso le Amministrazioni sia nei confronti dei rappresentanti dei Marchesi con i quali i rapporti erano ovviamente pessimi. Il comune di Isolabona aveva tentato di incanalare questo profondo malessere e, nel tentativo di alleviare le sofferenze della popolazione, aveva intavolato una trattativa con i Doria. I feudatari sottoscrissero un accordo con il quale si impegnavano a sopprimere il diritto annuale di bannalità sulla macinazione delle olive in cambio di un canone di £ 7.000 per la Comunità di Isolabona e 9000 per quella di Apricale³³.

Lo Statuto promulgato da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848 sembrò portare il tanto atteso vento del rinnovamento. Uno degli articoli prevedeva effettivamente che tutti i corsi d'acqua del Regno diventassero proprietà demaniale e, di conseguenza, concedeva facoltà ai privati di deviarli per utilizzarli come forza motrice dietro pagamento di un canone annuo. Questa stessa norma, però, riconfermava ai Doria i diritti acquisiti sui canali e le chiuse che possedevano da tempo immemorabile. Sarebbe stato possibile, quindi, aggirare i secolari diritti dei Marchesi, ma solo a costo di nuovi ed enormi sacrifici materiali; ed è essenzialmente per questa ragione che le Comunità accolsero con freddezza e delusione lo Statuto Albertino.

I proprietari o gli eredi dei frantoi caduti in rovina si prodigarono nella ricostruzione degli edifici, nella costruzione di nuove chiuse e canali, nella sostituzione e nel miglioramento dell'attrezzatura, produssero, insomma, un enorme sforzo umano ed economico che ricordava il febbrile periodo della loro edificazione avvenuta al tempo della dominazione francese³⁴.

³² *Ibidem*.

³³ ASCI, Ordinamento relativo alla Bannalità dei Signori Marchesi Doria di Dolceacqua, 6 agosto 1848.

³⁴ D. ROMAGNONE, *Memoria storica* cit.

I Doria, comunque, non si rassegnarono a veder svanire completamente i proventi dei diritti sulla macinazione delle olive e intavolarono nuove trattative – sulle prime amichevoli – con le Comunità chiedendo che fosse loro comunque corrisposto il canone annuale pattuito. Per tutta risposta i maggiori contribuenti – quasi sempre le famiglie più importanti e i proprietari dei ricostruiti frantoi – dichiararono di non voler più sottostare al pagamento del canone annuale³⁵. Agli Amministratori di Isolabona non restò che prendere atto della loro irremovibile posizione e della nuova e conflittuale situazione che si andava configurando e, pochi giorni dopo, rendevano noto che:

« [...] Venga considerato come se quello non fosse mai esistito, non intendendo più la Comunità di volersi sottoporre a versare annua finanza inverso dei prelodati Signori Marchesi Doria per i loro diritti di Bannalità, in quanto che siffatti dritti si corrispondevano alla Casa Doria come padrona del marchesato, senza che la popolazione fosse tenuta a necessaria imposta inverso del Sovrano quale prerogativa dovrebbe cessare di pieno diritto perché la Comunità ha principiato a pagare le imposte al Regio Governo, non essendo che una popolazione vada soggetta a due dritti cioè uno inverso del Governo e l'altro del cessato Marchesato »³⁶.

I Marchesi decisero quindi di intavolare una nuova lite formale presso la Camera dei Conti di Torino la quale, anche in questo caso, decise in favore dei diritti feudali e condannò le Comunità al pagamento del canone annuale³⁷.

Gli anni che precedettero e seguirono l'emanazione dello Statuto Albertino furono dunque contrassegnati per un verso da ripetuti rifiuti e violazioni da parte della popolazione; per l'altro da un frequente ricorso delle Amministrazioni agli esposti e alle suppliche come strumento per ottenere maggiore attenzione e giustizia da parte dei sovrani torinesi.

Alla rinnovata controversia sui diritti di macinazione si sommava in quei giorni una lite non meno rumorosa intentata presso il Senato di Nizza dal conte Ottavio Corvesi Lascaris di Gorbio contro la comunità d'Isolabona per l'abuso del diritto di pascolo della bandita

³⁵ ASCI, Protesta di vari particolari di Isolabona, 23 luglio 1848

³⁶ ASCI, Ordinamento relativo alla Bannalità dei Signori Marchesi Doria di Dolceacqua, 6 agosto 1848.

³⁷ ASCI, Protesta di vari particolari di Isolabona, 23 luglio 1848.

detta “d’oltre Nervia”³⁸. La bandita, e il relativo diritto di pascolo sui terreni colti e incolti, era stata donata dai Doria ai Lascaris nel 1442. Per secoli le Comunità avevano dovuto rispettare questa norma beffarda che aveva rappresentato un serio ostacolo all’allevamento e che, di fatto, le aveva private di una preziosa integrazione al magro reddito, contribuendo a mantenerle in una condizione di assoluta miseria. Nella violazione del diritto di pascolo denunciata dai Lascaris si coglie tutto il malessere e la storica insofferenza di una Comunità che per voce degli amministratori precisò con amara e stizzita ironia:

« [...] Che questa popolazione oltre ad essere enormissimamente gravata dalla Bannalità di cui sovra, lo è altresì dal diritto di pascolo, che gli Amministratori di quei barbari tempi illegalmente, e gratuitamente accordarono ai Signori Doria. Che tale dritto di far pascere tanto nei terreni colti quanto negli incolti, viola i sacrosanti diritti di proprietà i quali furono sempre rispettati anche dalle più barbare nazioni, e cagiona innumerevoli ed immensi danni all’agricoltura da cui questa miserabilissima popolazione stentatamente trae il suo sostentamento. Che tale diritto di pascolo toglie a questa popolazione il mezzo di tenere il bestiame necessario all’agricoltura, e barbaramente costringe i proprietari a privarsi di ciò loro appartiene, per aspettare che un pecorajo straniero, ed incognito venga a farne satollare la sua greggia [...] »³⁹.

Nel tentativo di procedere a una mediazione la comunità di Isolabona indirizzò un esposto alla « Sacra Real Maestà » in cui illustrava il gravissimo danno arrecato alla popolazione e all’agricoltura dal pascolo sui terreni coltivati e lo supplicava di

« permettere alla Comunità d’Isolabona di riscattare al prezzo dell’estimo la Bandita d’Oltre Nervia ed il dritto di pascolo nei terreni coltivati nell’estensione della medesima o quanto meno permettere il riscatto del diritto di pascolo nei terreni privati e coltivati »⁴⁰.

E allo stesso sovrano, ma con tono più puntiglioso e perentorio e con una formula assai meno ossequiosa la Comunità si sarebbe rivolta tre anni dopo con un nuovo esposto del quale sono già stati precedentemente utilizzati alcuni brani. Questo documento, che fu redatto con la quasi certa consulenza di un legale, ripercorreva puntualmente la storia di un diritto, quello della bannalità, ritenuto ingiusto e illegale e che

³⁸ G. ROSSI, *Storia del Marchesato* cit., p. 170 (Ristampa, p. 172).

³⁹ ASCI, Esposto della Comunità d’Isolabona ai Savoia, 21 marzo 1850.

⁴⁰ *Ibidem*, 27 settembre 1847.

appariva ancora più iniquo e anacronistico oggi, visto che il governo sabauda avrebbe dovuto impiegarne «i proventi a vantaggio dello Stato e non per far sguazzare nelle ricchezze un Marchese»⁴¹. L'anonimo estensore, che alternò ad una puntigliosa e lucida analisi importanti citazioni sul concetto di diritto e sul senso dello Stato, intendeva mostrare – come in questo passaggio – una serie di evidenti incongruenze:

«[...] Che in uno Stato essendo sacrosanto e supremo dovere di un Governo di equamente stabilire le imposte ed ugualmente ripartirle, e l'imposta delle Bannalità essendo ingiustissima, e non essendo egualmente ripartita, perché non gravita su tutti i regnicoli, sarebbe massima delle ingiustizie il più a lungo tollerare le Bannalità. Che, siccome saggiamente osserva Machiavelli, non essendovi cosa di più cattivo esempio in un Governo che fare una legge, e non la osservare, perciò doversi provvedere affinché lo Statuto lasciatoci dal Magnanimo defunto Re Carlo Alberto, e conservatoci dall'Augusto e Degnissimo Suo figlio sia in ogni sua parte scrupolosamente osservato, e produca tutti quei benefici effetti per cui fu largito a tutti i Sudditi della Augusta e Gloriosa Dinastia Sabauda»⁴².

Non sappiamo se a quest'ultima richiesta sia seguita quella tanto attesa risposta positiva che avrebbe segnato la fine del secolare giogo della bannalità.

Conclusioni

L'Unità d'Italia rappresentò anche per le comunità del Marchesato un importante punto di svolta in quanto i Doria persero i diritti di bannalità e furono costretti ad alienare rapidamente tutti i frantoi. Si trattava di edifici spesso modesti e certo meno imponenti del castello di Dolceacqua, ma che avevano rappresentato comunque un'emanazione di quel potere signorile che la gente delle Comunità aveva imparato non a rispettare ma a odiare. Fu solo verso la fine dell'800, dunque, con lo svecchiamento dei frantoi e lo sviluppo dell'imprenditoria privata che l'olivicoltura e con essa l'economia delle Comunità si avviavano con notevolissimo ritardo verso una qualche forma di «modernità». Un ritardo cui aveva colpevolmente contribuito anche la politica dei Savoia che per mezzo della legge e di sentenze quanto meno discutibili avevano prestato «amorevoli cure» alla conservazione dei diritti feudali dei Doria. Non altrettanto premurosi si dimostraro-

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*, 21 marzo 1850.

no invece verso le miserabili condizioni di vita della popolazione e ancor meno verso la stagnazione dell'economia a cui contribuirono con continui rialzi dei dazi doganali sugli olii destinati alla piazza commerciale di Nizza e con altrettante inspiegabili riduzioni delle imposte sugli olii di semi. Più di tre secoli di dominazione e di monopolio dei Doria lasciavano dunque un'eredità difficile da accettare; un lascito pesante fatto di miseria, di estrema frammentazione delle terre coltivate, di mancanza quasi assoluta di capitali da investire nella modernizzazione di una monocultura fragile, anche perché penalizzata dagli alti costi di produzione, da ricavi economici contenuti, spesso messi in dubbio dall'andamento altalenante del mercato, dalle non infrequenti gelate e da altre ricorrenti avversità atmosferiche.

Un'eredità che molti, nonostante il profondo attaccamento alla loro terra, non se la sentirono di accettare: lasciarono per sempre la valle Nervia ed emigrarono in cerca di lavoro e di quella condizione dignitosa che per secoli era mancata ai loro avi.

Infine, un supplemento di ricerca che prende in esame la quotazione commerciale dei vari tipi di olio potrebbe forse indicare – almeno per l'intero secolo diciannovesimo – l'ammontare del colossale danno economico causato dai frantoi dei Doria alle Comunità locali. E si potrebbe forse presentare oggi, non nell'aula di un tribunale, ma sulle pagine di una rivista specializzata, con la forza inoppugnabile di un documento storico, quel «conto» che il virtuale avvocato difensore non esibì alla corte torinese.

DECISIONE.

COMUNE A PIAZZO

DIE 4 JANUARI 1817.

Juris habendi aedificia ad olearum pressuram, prohibendique ne alii similia aedificia construant, teneantque, quod *bannalitatis* realis nomine vulgò nuncupatur, in locis Dulcisacquae, Perinaldi, Apricalis et Insulae Bonae restituti.

IN CAUSA

Dominorum Marchionis JOSEPHI, necnon Equitum CAROLI et JULII Fratrum DORIA a Dulceacqua

CONTRA

Dominum Comitem LUDOVICUM NOARO, DOMINICUM TORNATORE, JOANN. BAPTISTAM GARACCIONE, JOSEPHUM CASSINI, NICOLAUM et PETRUM Fratres TAMAGNO, CATHERINAM GRANA, MARIAM, BORPHIGA, Medicum JOSEPHUM GUILIA, JOANNEM BAPTISTAM CASSINI, ALEXANDRUM RONDELLI, JOSEPHUM GUASCO et JACOBUM PHILIPPUM ALLAVERNA.

DECISIO.

TOTIES auspicata, jamdudum expectata, illuxit tandem dies 21 maii 1814 edictum Munificentissimi Regis Nostri praeseferens, quo cautum fuit, nulla habita ratione cujuscumque aliae te-



Comune di Isolabona
21 marzo 1850

L'anno del Signore Mille Ottocento cinquanta addì Ventuno
del mese di marzo in Isolabona e nella Sala delle adunanze Consolare
Il Sij Sindaco Giovanni Antonio Garassa al Consiglio Delegato
radunato dietro suo invito nelle persone dei Signori Giuseppe Corfisso,
e Domenico Moro con l'assistenza di me Segretario Giuseppe Vitto
Da comunicazione d'una circolare dell' Ill^{mo} Sij Intendente de qua
concrete, colla quale la suddata autorità invita il Consiglio a riempire
uno stato indicativo di tutte le Dannosità esistenti in questo Circolo
ed a trasmetterglielo poscia con apposito verbale, che somministrerà tutte
quelle più ampie dilucidazioni, le quali non potessero trovarsi comoda
sede nella Cabella.

Il Consiglio dopo d'aver riempito lo stato, di cui sopra, ed averlo
conceduto di tutte le necessarie osservazioni, per tranquillare la sua
coscienza reputa di dovere per altro osservare.

Che tanto questo Comune quanto gli altri di Dolomieu applicati
al Reinaldo nei tempi andati possedevano dei preziosi documenti,
ma che tali documenti furono trafugati dagli Amministratori
di quei barbari tempi, i quali blanditi, ed ammalati dai Signori
Marchesi divennero i loro satelliti, talché non contenti di precipitare
colla loro mani, e con ciglio abbietto in un baratro di spavento
i popoli da loro amministrati, ne furianamente loro tolsero anco
ogni speranza di salvezza.

Che questa popolazione continuamente dissanguinata dall'
assordissimo Diritto della Dannosità, che scellerati Amministratori
gratuitamente accordarono ai Signori Marchesi esecrò mai sempre
i prefatti Signori.

Che l'assorda sentenza Camerale 4. Gennaio 1817. la quale
vittimava in rigore la Dannosità Doria / Sentenza veramente
///

Fig. 2 - ASCI - Esposto della Comunità d'Isolabona ai Savoia, 21 marzo 1850.

INDICE

Studi

- GIUSEPPE PALMERO, *Tracce archeologiche di un medioevo magico in un edificio privato* 5
- MAURIZIO TARRINI, *Giovanni Torriano da Venezia e l'organo della Cattedrale di Ventimiglia (1502-1504)* 35
- CHRISTIANE ELUÈRE, *Gli affreschi delle volte di San Bernardo a Pigna. Qualche riflessione* 55
- FULVIO CERVINI, *Nizza 1538. Francisco de Hollanda e l'estetica della guerra* 69
- PAOLO VEZIANO, *L'esecrato giogo della bannalità. Analisi di una controversia tra i Doria e le comunità del Marchesato di Dolceacqua* 93
- DANIELA CANESTRI, *La Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Porto Maurizio (1901-1935): la sua istituzione e la sua evoluzione durante la direzione di Mario Calvino (1901-1908)* 111
- ALBERTO GUGLIELMI, *Espressioni di filantropia e di ecumenismo cristiano nell'estremo Ponente ligure tra Ottocento e Novecento* 131

Archivio della memoria

- FAUSTO AMALBERTI, *Tradizioni e filosofia popolare: i proverbi* 163
- LUIGINO MACCARIO, *Fuochi d'estate* 171

Cronache e strumenti

- PHILIPPE PERGOLA, *Ventimiglia "capitale sans frontières d'un jour" dell'archeologia e della storia delle Alpi Marittime* 179
- BEATRICE PALMERO, *Lo spazio transfrontaliero. Un laboratorio di studio dei luoghi* 189
- LUCIANO GABRIELLI, *I primi passi dell'Asso-Lab StArT AM* 197
- MARCO CASSIOLI, *Il Senato di Nizza, custode della legge e dei confini* 203



Alliance Française della Riviera dei Fiori

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE

Rappresentante Ufficiale dell'Ambasciata di Francia a Roma

Via Martiri della Libertà, 1 - 18039 VENTIMIGLIA

Tel. 0184 / 35 12 64 - Fax. 0184 / 35 25 68

Sedi distaccate, collegate ad attività correnti a: Imperia, Sanremo, Città e Paesi della costa ed entroterra delle Province di Imperia e Savona.

L'Alliance Française della Riviera dei Fiori svolge corsi serali di lingua francese; organizza conferenze e mostre, in collaborazione con i Comuni, su storia e cultura francese; promuove gite culturali in Francia. L'Alliance svolge intensa opera di collaborazione per la diffusione della lingua di prossimità e il bilinguismo italo-francese. Opera a favore dell'integrazione scolastica delle Tre Province (Imperia - Cuneo - Nizza). In convenzione con il Provveditorato agli studi di Imperia, partecipa alla formazione in lingua francese dei Docenti delle Scuole elementari e organizza numerosi scambi di classi e progetti pedagogici comuni. Quest'azione aiuta a sviluppare il nuovo Distretto Europeo franco-italiano, nel contesto della integrazione europea e della cooperazione transfrontaliera.

L'Alliance Française della Riviera dei Fiori gestisce, insieme al Centro Dipartimentale di Documentazione Pedagogica delle Alpi Marittime (CDDF), il *Centro Italo-Francese di Documentazione Pedagogica*, allestito nella Sede di Ventimiglia, che consente agli insegnanti di francese della regione Liguria di usufruire di sussidi didattici multimediali e di un centro di videoconferenze, per le lezioni e dibattiti a distanza con il dipartimento francese delle Alpi Marittime.

L'Alliance Française «Riviera dei Fiori», Associazione senza scopi di lucro, si avvale di insegnanti di qualità, titolari di diplomi universitari e che hanno ricevuto una formazione specifica in francese lingua straniera, inoltre hanno l'esperienza dell'insegnamento agli adulti.

L'Alliance, nello svolgimento dei corsi in lingua francese utilizza tutte le risorse pedagogiche e tecniche dell'insegnamento moderno delle lingue viventi: comunicazione, documenti autentici (giornali, riviste, cassette audio e video), apertura sulla cultura francese classica e moderna.

*finito di stampare
nel 2009*

*brigati glauco
via isocorte, 15
tel. 010714535*

16164 genova-pontedecimo